

Statuto della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali

Si pubblica, per documentazione, lo Statuto della "Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali".

La Consulta — denominata fin dalla sua origine Consulta Nazionale dell'Apostolato dei Laici — era regolata dal "Documento normativo", approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14-17 marzo 1993.

Il presente Statuto è stato elaborato dalla Consulta medesima, dopo ampia consultazione di tutte le Aggregazioni che ne fanno parte, alla luce del Codice di Diritto Canonico e della Esortazione Apostolica "Christifideles laici".

Il testo, preparato dalla Consulta, è stato esaminato dalla Commissione Episcopale per l'apostolato dei laici, che ha lavorato d'intesa con la Commissione Episcopale per i problemi giuridici.

Successivamente, il documento è stato sottoposto all'esame del Consiglio Permanente del 22-25 marzo 1993, che ha dato alcune indicazioni per il miglioramento del testo.

Lo stesso Consiglio Permanente, nella sessione straordinaria del 13 maggio 1993, ha approvato il testo definitivo.

NOTA PRELIMINARE

1. - La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.), che ha avuto origine dall'ispirazione di alcuni fedeli laici e di alcuni Vescovi, nei suoi lunghi anni di vita è stata una presenza significativa nella Chiesa che è in Italia.

In particolare, è stata segno di comunione missionaria, strumento di partecipazione, anticipo di orientamenti pastorali divenuti comuni.

La C.N.A.L. è stata luogo di comunicazione tra le diverse Aggregazioni laicali, promuovendo una comune testimonianza secondo le esigenze di presenza missionaria nella comunità cristiana e nella società.

In questo senso la C.N.A.L. ha favorito l'azione concorde e solidale delle Aggregazioni che ne fanno parte per una presenza evangelizzatrice in ogni ambiente e situazione di vita (cf. *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, n. 29).

2. - L'aggregarsi dei fedeli laici nella Chiesa ha assunto oggi carattere di particolare varietà e vivacità e costituisce un vero e proprio diritto-dovere di partecipazione per un'efficace e fruttuosa presenza nella storia (cf. *Codice di Diritto Canonico*, 212-215), "espressione della ricchezza e della versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta nel tessuto ecclesiale" (*Christifideles laici*, n. 29).

Il Concilio Vaticano II indica nell'apostolato associato un "segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo" (*Apostolicam actuositatem*, n. 18). "È un 'segno' che deve manifestarsi nei rapporti di 'comunione' sia all'interno che all'esterno delle varie forme aggregative nel più ampio contesto della comunità cristiana" (*Christifideles laici*, n. 29).

3. - Il cammino conciliare della Chiesa in Italia, scandito dalle grandi scelte dell'evangelizzazione, della comunione e della testimonianza della carità, ha favorito nelle comunità cristiane la promozione di una "cultura di comunione".

La C.N.A.L., che ha vissuto lo stile di "corresponsabilità", "compresenza" e "complementarità" (*Comunione e comunità*, n. 65), è chiamata a rinnovare oggi la sua volontà e il suo impegno a rappresentare un luogo di incontro e confronto delle Aggregazioni laicali per contribuire ad attuare in forma organica e coordinata la partecipazione dei fedeli laici alla vita e alla missione evangelizzatrice della Chiesa e ad elaborare le linee comuni di una testimonianza cristiana della Chiesa nel mondo.

4. - In sintonia con la missione universale della Chiesa e coscienti dei rapidi cambiamenti della società contemporanea, la C.N.A.L. fa propria la sfida della "nuova evangelizzazione". Si impegna pertanto, secondo l'indole e la competenza laicale, a "rifare il tessuto cristiano della società umana" (*Christifideles laici*, n. 34), con particolare attenzione alle dimensioni dell'ecumenismo e del dialogo, al bene del Paese, alla costruzione dell'Europa e alle esigenze della Comunità internazionale e mondiale.

CAPITOLO PRIMO
IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1

La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.), promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), è l'espressione e lo strumento della volontà delle Aggregazioni apostoliche laicali, presenti e operanti nelle Chiese che sono in Italia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l'Episcopato italiano offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

§ 1 - Fanno parte della C.N.A.L. le Aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla C.E.I. o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme simili, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304.

§ 2 - Possono far parte della Consulta le Aggregazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- sono state, a livello locale, riconosciute come private o erette come pubbliche;
- si propongono le finalità proprie dell'apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme, operano entro questo specifico ambito (cf. cann. 215, 298, 327) e rispondono ai criteri di ecclesialità indicati dall'Esortazione Apostolica "Christifideles laici" (cf. n. 30; cf. anche la Nota pastorale "Le Aggregazioni laicali nella Chiesa", n. 15);
- si sono diffuse oltre il livello locale, raggiungendo una presenza significativa almeno nell'ambito di più regioni ecclesiastiche.

La verifica e il discernimento di tali requisiti spettano al Consiglio Episcopale Permanente, su domanda dell'Aggregazione interessata presentata alla C.E.I. e, per conoscenza, alla Consulta.

L'accoglimento della domanda comporta l'inserimento nella C.N.A.L. e l'impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.

ART. 3

La C.N.A.L., nel rispetto dell'identità e dei compiti delle singole Aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- far crescere uno stile ed una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole Aggregazioni;
- elaborare proposte in ordine agli orientamenti e alle linee pastorali della C.E.I.;
- assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della C.E.I., sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole Aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle Aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'anima- zione cristiana dell'ordine temporale;
- sostenere l'attività delle Consulte diocesane e regionali.

ART. 4

La C.N.A.L. mantiene stabili rapporti con la C.E.I. in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli art. 1 e 3. Per favorirne la realizzazione il Presidente della Commissione Episcopale per il Laicato partecipa — personalmente o mediante un suo delegato — alla vita ed alle attività della C.N.A.L..

ART. 5

La C.N.A.L. cura i rapporti con il Pontificio Consiglio per i laici, e, seguendo gli orientamenti e le direttive della Santa Sede e della C.E.I., tiene rapporti con:

- gli organismi nazionali dei laici degli altri Paesi;

- gli organismi nazionali di coordinamento del clero e degli istituti di vita consacrata sia maschili che femminili;
- gli organismi internazionali di coordinamento di apostolato dei laici;
- le istituzioni culturali che operano nell'ambito ecclesiale;

e partecipa al Forum Europeo dei Comitati nazionali dell'apostolato dei laici e agli organismi ecumenici ed interreligiosi.

CAPITOLO SECONDO ORGANI

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato dei Presidenti
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere

ART. 7

Assemblea Generale

§ 1 - Composizione

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai responsabili nazionali delle Aggregazioni che fanno parte della Consulta.

All'Assemblea sono invitati senza diritto di voto:

- gli Assistenti, Consulenti o Consiglieri ecclesiastici delle Aggregazioni che ne fanno parte;
- i rappresentanti delle Consulte regionali;

L'Assemblea nomina ogni volta il suo Presidente. Ne è Segretario il Segretario Generale della C.N.A.L..

§ 2 - Compiti

A) L'Assemblea elegge i membri del Comitato dei Presidenti e le tre persone che costituiscono la terna per la nomina del Segretario Generale.

B) Le candidature a Segretario Generale, sottoscritte dall'interessato e presentate da almeno dieci Aggregazioni membri della C.N.A.L., devono pervenire alla Segreteria della C.N.A.L. tre mesi prima dell'Assemblea.

Nella votazione ciascuno può esprimere fino a due preferenze fra i nomi indicati nelle liste delle candidature.

I tre nominativi, che avranno ricevuto le maggioranze previste nel successivo comma, formano la terna da inviare alla Segreteria della C.E.I. per la nomina del Segretario Generale; in caso di parità è designato il più anziano di età.

Nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Qualora nella votazione soltanto uno o due dei candidati abbiano conseguito la maggioranza prescritta, la votazione viene ripetuta per completare la terna, esprimendo nella scheda tante preferenze quanti sono i posti della terna stessa non ancora ricoperti.

L'Assemblea inoltre delibera gli orientamenti e il programma di attività della C.N.A.L. e ne verifica l'esecuzione; approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale della C.N.A.L.; fissa le quote annuali di partecipazione alle spese per l'attività; delibera le modifiche del presente statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione della C.E.I..

§ 3 *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno. Inoltre può essere convocata dal Comitato dei Presidenti o su richiesta di almeno un terzo dei membri della C.N.A.L..

È validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto al voto.

In una delle riunioni l'Assemblea approfondisce gli orientamenti pastorali annuali della C.E.I..

§ 4 *Deliberazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto. Per quanto riguarda le modifiche delle norme statutarie e l'adozione e le modifiche dei regolamenti la maggioranza è di almeno due terzi dei membri aventi diritto.

ART. 8

Comitato dei Presidenti

§ 1 Composizione

Il Comitato dei Presidenti è costituito:

- da undici Presidenti, con incarico triennale, votati dall'Assemblea nel suo seno a norma di regolamento;
- dal presidente dell'Azione Cattolica Italiana, che ne è membro di diritto, data la particolare natura riconosciuta a questa Associazione;

Un terzo dei Presidenti viene rinnovato ogni anno. In caso di cessazione di un Presidente, membro del comitato, dalla sua carica associativa, egli è sostituito dalla persona che gli succede nell'ambito dell'Aggregazione di appartenenza.

§ 2 Compiti

Il Comitato dei Presidenti è responsabile:

- dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- della promozione dei rapporti con la C.E.I., in special modo con la Commissione Episcopale per il Laicato;
- della promozione dei rapporti di cui all'art. 5;
- della verifica della gestione amministrativa e della predisposizione dello stato di previsione e del rendiconto annuale.

ART. 9

Segretario Generale

Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. Egli cura l'esecuzione delle delibere del Comitato dei Presidenti e le relazioni con le Aggregazioni membri della C.N.A.L.; rappresenta la C.N.A.L. nei rapporti con la C.E.I.; è responsabile della Segreteria.

ART. 10

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Comitato dei Presidenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. Egli è responsabile della gestione amministrativa della C.N.A.L..

ART. 11

Segreteria

La Segreteria, i cui membri sono nominati dal Comitato dei Presidenti in numero adeguato ai compiti, coadiuva il Segretario Generale nella esecuzione dei suoi compiti.

ART. 12

Gruppi di studio

Le Aggregazioni che partecipano alla C.N.A.L. si raggruppano in settori riguardanti le varie attività dell'apostolato. I settori possono proporre dei gruppi di studio su temi di specifico interesse.

ART. 13

Organo di stampa

La C.N.A.L. dispone di un bollettino periodico, organo di collegamento tra le diverse Aggregazioni.

ART. 14

Finanziamento

Al finanziamento della C.N.A.L. si provvede mediante le quote annuali versate dalle Aggregazioni membri e gli eventuali contributi liberi.